

Confedilizia NEWSLETTER

Mercato immobiliare, boom dei piccoli centri: dal 2019 compravendite a +42,3%

Non sono più le grandi città il motore del mercato immobiliare italiano. A trainare la crescita delle compravendite sono invece la provincia e i piccoli comuni, che negli ultimi anni hanno registrato un'accelerazione ben superiore a quella delle principali aree metropolitane. È quanto emerge dall'analisi "Mercato immobiliare, il risveglio dei piccoli centri", realizzata dalla Confedilizia sui dati dell'Agenzia delle entrate e dell'Istat e dedicata all'evoluzione del mercato residenziale tra il 2019 e il 2025.

I numeri raccontano un cambiamento profondo. Nei comuni non capoluogo le compravendite sono aumentate del 32,7%, più del doppio rispetto al 15,5% registrato nei capoluoghi di provincia. Ancora più marcata la crescita nei centri di dimensioni minori, dove gli scambi sono saliti del 42,3%, mentre Milano e Roma, considerate per anni il baricen-

tro del mercato immobiliare nazionale, si fermano a un incremento del 5,9%.

Non si tratta di una dinamica temporanea, ma di una trasformazione che si è consolidata dopo la pandemia e riflette il cambiamento delle esigenze abitative degli italiani. L'aumento dei prezzi nelle grandi città, il rincaro dei mutui, la diffusione dello *smart working* e la possibilità di acquistare casa a costi più contenuti hanno progressivamente spostato la domanda verso i comuni di minori dimensioni. Nel solo 2025, i comuni più piccoli hanno generato oltre la metà della crescita complessiva delle compravendite registrata in Italia, confermandosi il segmento più dinamico del mercato.

Il fenomeno interessa l'intero Paese. Le province che hanno registrato gli incrementi più consistenti sono L'Aquila (+72,4%), Alessandria (+61,5%), Biella (+61,1%) e Cosenza (+60,3%), mentre le

performance più contenute appartengono ad alcune grandi aree metropolitane come Firenze (+9,2%), Bologna (+11,7%), Milano (+12%) e Napoli (+13,1%).

L'analisi evidenzia come il mercato immobiliare italiano stia assumendo una nuova geografia. Lo studio evidenzia un progressivo spostamento della domanda verso i territori in cui le abitazioni sono più accessibili e l'offerta è più ampia. Nelle grandi città, invece, i prezzi elevati e la maggiore incidenza del costo del credito continuano a limitare la crescita del mercato immobiliare. Questa evoluzione rende necessario accompagnare la crescita dei territori oggi più dinamici con investimenti in infrastrutture, servizi e collegamenti e, allo stesso tempo, intervenire sui fattori che frenano l'offerta abitativa nelle principali aree urbane, per ridurre gli squilibri territoriali e rendere il mercato più equilibrato.



**Tra il 2019 e il 2025
i comuni minori
crescono oltre sette
volte più di Milano
e Roma**



**LEGGI QUI LO STUDIO
INTEGRALE**

Mancato recepimento della direttiva "case green"

La Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione nei confronti di tutti i 27 Stati membri dell'Unione per il mancato recepimento della direttiva sull'efficientamento energetico degli edifici, meglio nota come direttiva "case green".

La Confedilizia ha prontamente commentato questa notizia, evidenziando come un'istituzione con un minimo di contatto con la realtà comprenderebbe che, se una direttiva non viene recepita da nessuno degli Stati destinatari, il problema non è negli Stati, ma nella direttiva. La politica, almeno la sua parte più avveduta, si dovrebbe imporre finalmente e pretendere una revisione profonda di un provvedimento sbagliato sin dalla sua bozza informale che la Confedilizia rese nota all'intera Europa nel lontano 2021, denunciandone immediatamente l'impostazione ideologica e gli effetti potenzialmente devastanti sul patrimonio edilizio e sui proprietari. Insomma, il miglioramento delle prestazioni energetiche degli immobili va incentivato, non imposto.



Assicurazione obbligatoria contro le calamità?

Ci sono proposte che spesso ritornano, come quella di obbligare i proprietari di casa a stipulare polizze assicurative contro le calamità naturali va respinta con nettezza. Come fa la Confedilizia da decenni e per tante motivazioni. Eccone di seguito alcune:

- 1) Il problema prioritario è la prevenzione dei rischi, non il risarcimento dei danni: assicurarsi non riduce il numero delle calamità o la loro portata. Prima di imporre ai proprietari di pagare una polizza, lo Stato e gli altri enti pubblici dimostrino di aver fatto tutto il possibile per prevenire certe conseguenze degli eventi attraverso manutenzione del territorio, opere idrauliche, corretta pianificazione nonché, per quanto riguarda i terremoti, adeguati incentivi per gli interventi di miglioramento sismico degli immobili.
- 2) I proprietari contribuiscono già al finanziamento delle attività di prevenzione: con la fiscalità generale, con il TEFA – il tributo destinato anche alla tutela e alla difesa del suolo – e, in molte aree del Paese, anche con i contributi obbligatori ai Consorzi di bonifica, enti chiamati proprio alla manutenzione e alla difesa idraulica.
- 3) L'obbligo assicurativo rischierebbe di deresponsabilizzare lo Stato, con una conseguente riduzione degli investimenti pubblici in manutenzione del territorio. In una situazione già carente in molte zone d'Italia, questa deriva sarebbe devastante.

La nuova assicurazione non sarebbe altro che una nuova patrimoniale sulla casa, aggiuntiva rispetto all'IMU, che già pesa per oltre 22 miliardi di euro l'anno.

L'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali va incentivata, non imposta. Si potrebbe per esempio rafforzare l'attuale detrazione Irpef del 19%, che subisce anche riduzioni, fino all'azzeramento, oltre certi livelli di reddito. E si potrebbero prevedere adeguati incentivi per gli interventi edilizi finalizzati alla prevenzione perché – come detto – il problema prioritario è la prevenzione dei rischi, non il risarcimento dei danni.

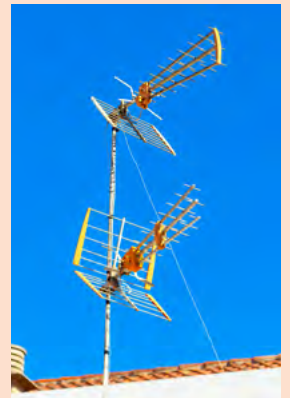


VITA PRATICA

Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia

Canone per l'installazione dell'antenna condominiale

Su *Fisco Oggi*, la rivista *on-line* dell'Agenzia delle entrate, alla domanda "Il canone percepito per l'installazione di una antenna di telefonia mobile situata sul lastrico solare dell'abitazione dove è esistente un condominio minimo (solo due proprietari) come va indicato in dichiarazione?" è stata data la seguente risposta: "Ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 67 del Tuir, rientrano tra i redditi diversi quelli derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; all'interno di tale categoria vanno annoverate le somme incassate per la concessione a terzi di aree condominiali, come nel caso dell'installazione di una antenna di telefonia mobile situata sul lastrico solare dell'abitazione. Tali importi, tassabili in capo ai singoli condomini in proporzione ai millesimi di proprietà, vanno indicati nel quadro D del modello 730, al campo 5, con il codice 3, o, per chi compila il modello Redditi PF, al rigo RL 16".



Piscina condominiale e relativi problemi

Con l'arrivo del caldo estivo è il caso di tornare a parlare della piscina condominiale, impianto che, laddove presente, pone obiettivamente alcuni interrogativi.

I più comuni:

- Come devono essere ripartite le spese relative alla sua gestione e manutenzione?
- L'assemblea può regolamentarne l'utilizzo in proporzione al valore della quota di proprietà dei singoli condòmini?
- E in caso nell'impianto si verifichi un incidente, in quali ipotesi il condominio è chiamato a risponderne?

Sottolineato preliminarmente che la legge di riforma del condominio del 2012 nulla ha innovato in materia, iniziamo subito col dire che, per quanto riguarda **la prima delle questioni** poste, secondo la giurisprudenza non vi sono dubbi: le spese per la gestione e la manutenzione della piscina condominiale devono essere ripartite tra tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà. Salvo che un regolamento di condominio di origine contrattuale non preveda diversamente oppure che, per ragioni strutturali obiettive di conformazione dell'edificio, l'impianto sia destinato a servire solo alcune e non tutte le unità immobiliari.

Più controversa è **la seconda questione**.

Sul punto, tuttavia, è di recente intervenuta la Cassazione, chiarendo che l'assemblea condominiale ben può, "con la maggioranza prevista dall'art. 1138 cod. civ. e dall'art. 1136 cod. civ.", limitare il godimento della piscina e del campo da tennis in misura proporzionale al valore della quota di singoli partecipanti alla comunione purché non impedisca agli altri partecipanti di farne uso". E ciò, in quanto si tratta di beni che "non costituiscono parti necessarie per l'esistenza o per l'uso delle unità abitative, né sono destinati al loro uso o servizio" (cfr. Cass. sent. n. 4966 del 5.3.2026).

In merito **alla terza questione**, la giurisprudenza si è espressa più volte precisando che in materia si applica l'art. 2051 cod. civ. in tema di responsabilità da cose in custodia, sicché solo la prova dell'evento fortuito (quale può essere la condotta, imprevista ed imprevedibile della stessa vittima dell'incidente) vale ad escludere eventuali addebiti.

Podcasts

Spotify

Google Podcasts

amazon music

I PODCAST DI CONFEDILIZIA

CLAUDIA BARINA
AVVOCATO

PAOLO LECCESI
GIORNALISTA



CASA, NORME E INFORMAZIONE

LOCAZIONI TURISTICHE

NORMATIVE, ADEMPIMENTI, GESTIONE DELLE
LOCAZIONI BREVI E DELLE LOCAZIONI
TURISTICHE



AVV. ANNAROSA PENNA
PRESIDENTE CONFEDILIZIA TORINO

AVV. GIULIANO MARCHI
PRESIDENTE CONFEDILIZIA VENEZIA

WWW.CONFEDILIZIA.IT



WWW.AFFITTOCASA.INFO

BONUS EDILIZI

PANORAMA AGGIORNATO DEGLI
INCENTIVI DISPONIBILI



DOTT. ANDREA BOREATTI
CONSULENTE CONFEDILIZIA BERGAMO

GEOM. MARCELLO FURLAN
PRESIDENTE CONFEDILIZIA TREVISO

WWW.CONFEDILIZIA.IT



WWW.AFFITTOCASA.INFO

CONDOMINI E CONDÒMINI

GESTIONE, DELIBERE E
RAPPORTI CONDOMINIALI



AVV. DANIELA BARIGAZZI
PRESIDENTE CONFEDILIZIA PAVIA

AVV. PAOLO SCALETTARI
PRESIDENTE CONFEDILIZIA UDINE

WWW.CONFEDILIZIA.IT



WWW.AFFITTOCASA.INFO

LOCAZIONE ABITATIVA

CONTRATTI, TUTELE E RAPPORTI
TRA PROPRIETARI E INQUILINI



AVV. ALESSANDRA ALAIMO
PRESIDENTE CONFEDILIZIA PALERMO

DOTT. MAURIZIO MAZZONI
DIRETTORE CONFEDILIZIA PADOVA

WWW.CONFEDILIZIA.IT



WWW.AFFITTOCASA.INFO

POST SUPERBONUS

GESTIONE DELLE CRITICITÀ E
OPPORTUNITÀ DOPO LA MISURA



ING. LORENZO BALSAMELLI
CONSULENTE CONFEDILIZIA TORINO

AVV. PIER PAOLO BOSSO
PRESIDENTE CONFEDILIZIA ASTI

WWW.CONFEDILIZIA.IT



WWW.AFFITTOCASA.INFO

LOCAZIONI REGOLAMENTATE

GLI ACCORDI TERRITORIALI, I MODELLI
DI CONTRATTO, LE ATTESTAZIONI
DI RISPONDERIA



AVV. FRANCESCA POZZI
PRESIDENTE CONFEDILIZIA VICENZA

AVV. PAOLA TAMANTI
PRESIDENTE CONFEDILIZIA GROSSETO

WWW.CONFEDILIZIA.IT



WWW.AFFITTOCASA.INFO

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

RUOLO, RESPONSABILITÀ, COMPETENZE
RICHIESTE E FORMAZIONE
OBBLIGATORIA



AVV. VINCENZO NASINI
PRESIDENTE CONFEDILIZIA GENOVA

AVV. ANNAMARIA TEREZIANI
PRESIDENTE CONFEDILIZIA REGGIO EMILIA

WWW.CONFEDILIZIA.IT



WWW.AFFITTOCASA.INFO

LOCAZIONI COMMERCIALI

DISCIPLINA E GESTIONE DEI
CONTRATTI NON ABITATIVI



AVV. CARLO DEL TORRE
PRESIDENTE CONFEDILIZIA CORNIA

AVV. SEBASTIANO MAIO
PRESIDENTE CONFEDILIZIA MESSINA

WWW.CONFEDILIZIA.IT



WWW.AFFITTOCASA.INFO

IN PARTNERSHIP CON

CASA RADIO

TUTTI I PODCAST SONO DISPONIBILI SUL CANALE SPOTIFY
DEDICATO A CONFEDILIZIA RAGGIUNGIBILE INQUADRANDO
IL QR CODE A LATO



DAI TERRITORI

Gorizia

Lo scorso 9 luglio, la Confedilizia locale ha organizzato, presso la Sala Dora Bassi, un convegno dal titolo "Nuove norme regionali e le future riforme nazionali sulla casa" nel corso del quale si è parlato del nuovo Piano Casa regionale, delle novità in tema di prospettive per l'edilizia residenziale pubblica e privata, e di quelle in materia di sfratti e della certezza dei tempi di rilascio. Sono intervenuti: Daniele Sergon, presidente Ater Gorizia, Maurizio De Angelis, avvocato e vice presidente della Confedilizia di Trieste, Cristina Amirante, assessore regionale alle infrastrutture e territorio.

L'evento è stato moderato dall'avv. Carlo del Torre, presidente della Confedilizia di Gorizia-Monfalcone.



i Per essere invitati a eventi di questo tipo contattare la Confedilizia di Gorizia-Monfalcone (confediliziago@libero.it - tel. 0481.32378)

Vicenza: al via il corso di aggiornamento per amministratori di condominio

La Confedilizia di Vicenza promuove una nuova edizione del "Corso di formazione periodica obbligatoria per amministratori di condominio", organizzato in convenzione con Confedilizia e conforme ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il percorso formativo, della durata di 15 ore, si svolgerà in due giornate: lunedì 28 settembre 2026 in modalità *on-line* e venerdì 2 ottobre 2026 in presenza presso la sede dell'Associazione, in via Zamenhof 817 a Vicenza. Al termine è previsto l'esame finale.

Il programma offrirà un aggiornamento completo sulle principali novità normative e giurisprudenziali in materia condominiale, approfondendo temi quali l'attività dell'amministratore, la sicurezza degli edifici, la contabilità, i contratti, la gestione degli spazi comuni, le tecniche di risoluzione dei conflitti e l'utilizzo degli strumenti informatici. Le lezioni saranno tenute da professionisti ed esperti del settore, con spazio dedicato anche all'analisi di casi pratici.

Un'importante opportunità di aggiornamento professionale per gli amministratori che intendono mantenere elevato il proprio livello di competenza e adempiere agli obblighi formativi previsti dalla legge.



i Per maggiori informazioni, contattare la Confedilizia di Vicenza (legale@confediliziavicenza.it - tel. 0444/547188).



CASI DI LOCAZIONE

a cura dell'**avv. Flavio Saltarelli**

Tratti da *Confedilizia notizie*, mensile diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione (info 06.679.34.89)

A chi spettano gli interventi di manutenzione relativi ai servizi essenziali ed agli infissi?

Gli artt. 1576 e 1609 cod. civ. pongono a carico del conduttore l'obbligo di eseguire le riparazioni di piccola manutenzione; quelle relative agli impianti interni all'immobile (ad esempio elettrico, idrico, termico) per l'erogazione dei servizi indispensabili al suo godimento non rientrano, come tali, nelle riparazioni dette, restando a carico del locatore tutti gli interventi necessari per ricondurre l'immobile locato in buono stato locativo; in particolare la riparazione degli infissi esterni dell'immobile non rientra tra quelle di piccola manutenzione a carico del conduttore, perché i danni riportati dagli infissi, a meno che non siano dipendenti da uso anormale dell'immobile, debbono presumersi dovuti al caso fortuito o a vetustà e debbono essere, conseguentemente, riparati dal locatore.

Chi deve provare che il deterioramento dell'appartamento locato è anormale?

In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento nella conservazione dell'appartamento locato da parte del conduttore, qualora il locatore abbia provato l'avvenuto deterioramento, l'onere di dimostrare che questo si è verificato per un uso conforme al contratto o per fatto a lui non imputabile spetta al locatario, sia per la regola generale che ripartisce l'onere probatorio in ragione della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi e fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, sia per la regola particolare di esclusione della responsabilità di cui all'art. 1590, primo comma, seconda parte, cod. civ. (cfr., in punto, Cassazione civile, sez. III, 5.5.2025, n. 11801).





CASI DI CONDOMINIO

a cura dell'**avv. Flavio Saltarelli**

Tratti da *Confedilizia notizie*, mensile diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione (info 06.679.34.89)

Impianto centralizzato di riscaldamento che non eroga sufficiente calore: è lecito non pagare le spese di esercizio?

L'obbligo del condomino di contribuire alle spese necessarie non solo alla conservazione, ma anche al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune e alle innovazioni deliberate dalla maggioranza trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio. Ne consegue che la semplice circostanza che l'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi sufficiente calore non può giustificare un esonero dal contributo, neanche per le sole spese di esercizio, poiché il condomino non è titolare di una pretesa a una prestazione sinallagmatica nei confronti del condominio e, quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio (cfr., in punto, anche Cassazione civile, sez. II, 19.6.2023, n. 17452).

Chi paga le spese di rifacimento del pavimento dei balconi aggettanti?

Le spese di ripavimentazione dei balconi aggettanti sono a carico dei rispettivi proprietari esclusivi.

Caldaia obsoleta e non conforme alla normativa: la sostituzione costituisce innovazione?

La sostituzione da parte del condominio di una caldaia obsoleta con altra conforme alla normativa di settore e ad alto rendimento non implica mutamento della cosa comune o della sua destinazione e pertanto non costituisce giuridicamente innovazione (cfr., in punto, Corte Appello Roma, sez. VIII, 5.3.2020, n. 1674).



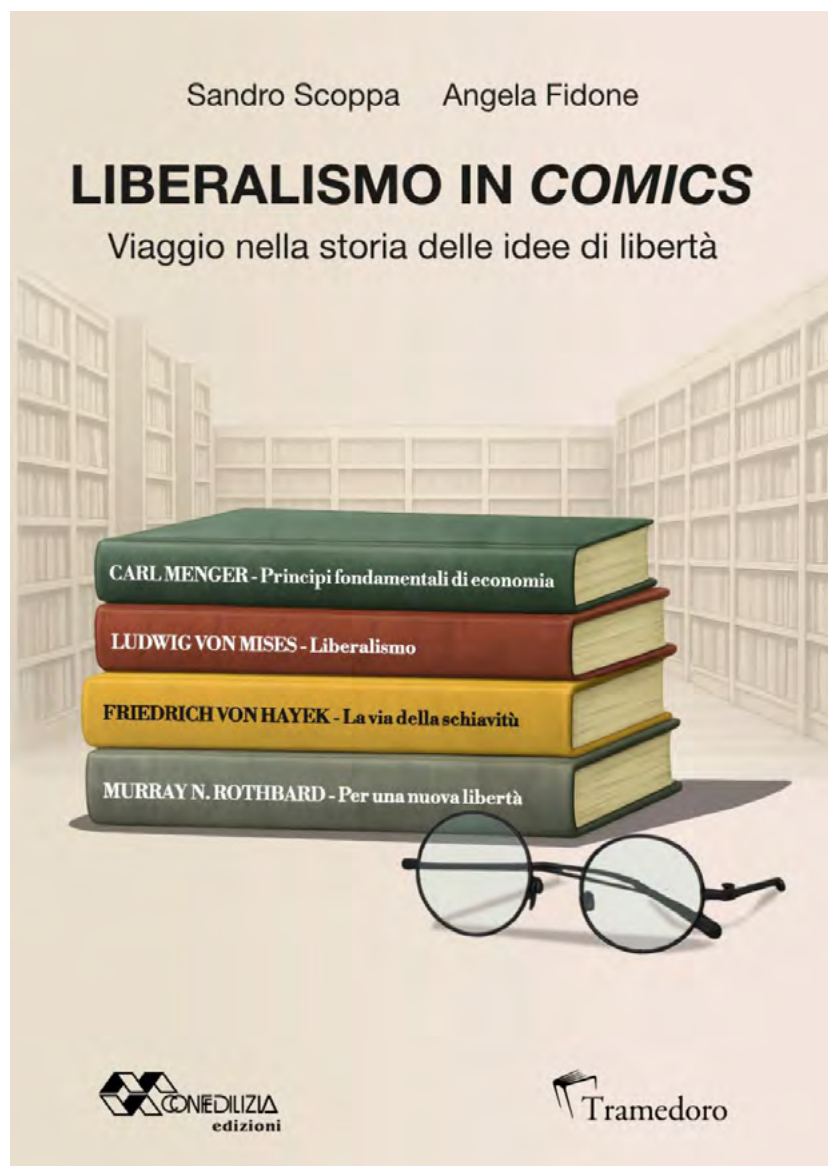
Liberalismo in comics

Volume a cura di Sandro Scoppa e Angela Fidone, edito da Confedilizia Edizioni in collaborazione con Tramedoro e pubblicato nell'ambito della Biblioteca della proprietà della Confederazione.

"La storia della libertà raccontata per immagini. La libertà non è nata all'improvviso. Non è stata inventata da un singolo pensatore né progettata da un governo illuminato. È il risultato di un lungo percorso storico, fatto di idee, esperienze, conflitti e scoperte.

Questo libro racconta quel percorso in modo originale: attraverso il linguaggio del fumetto. Dall'Atene di Pericle al diritto romano, dalle città medievali alla Scuola di Salamanca, fino alla rivoluzione inglese e alla nascita della moderna tradizione della libertà, prende

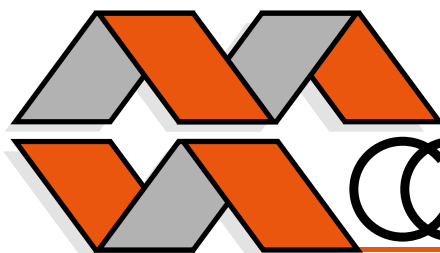
forma una storia che attraversa secoli di civiltà. Pagina dopo pagina emerge una convinzione fondamentale: la libertà esiste solo quando il potere è limitato. Le leggi non servono a dirigere la vita delle persone, ma a impedire l'arbitrio. La proprietà, i contratti, il mercato e molte delle istituzioni che rendono possibile la convivenza sociale nascono dalle scelte degli individui e dalla cooperazione spontanea tra le persone. Queste intuizioni sono state approfondite anche dai pensatori della Scuola Austriaca di Economia, fondata da Carl Menger, che hanno mostrato come molte istituzioni della società non siano il risultato di un progetto imposto dall'alto, ma l'esito di processi spontanei generati dalle azioni degli individui. Liberalismo in comics propone un modo nuovo e accessibile di raccontare la storia delle idee che hanno contribuito a costruire la civiltà moderna. Perché la libertà non nasce dal comando. Nasce dalla limitazione del potere" (tratto dal sito www.libreriadelponete.com).



Gli iscritti alle Associazioni territoriali della Confedilizia possono acquistare libri e pubblicazioni sul sito Internet www.libreriadelponete.com/ usufruendo dello sconto del 15% (non valido in caso di eventuali sconti già presenti) sull'intero catalogo.



Per usufruire di tali condizioni, clicca qui



www.confedilizia.it

Anno 36 - luglio 2026 - n. 7

CONFEDILIZIA

notizie

EDITORIALE

- Le riforme che servono 2
- Il Piano Casa è legge 2
- Squitieri: «Piano casa, entro un anno i primi alloggi» 3
- Presentati gli Atti del 35° Convegno Coordinamento legali della Confedilizia 5
- Stati Generali dell'Abitare 2026 7
- RASSEGNA STAMPA 8-9-10-11
- I podcast di Confedilizia 13
- Dalle Associazioni territoriali da 14 a 17
- Giurisprudenza sugli immobili 18
- CASA E FISCO 19
- Casi clinici di locazione 20
- LETTO PER VOI 21
- SISTEMA CONFEDILIZIA da 22 a 25
- DAL PARLAMENTO: proposte, interrogazioni e interpellanze 31

TUTTOCONDOMINIO (pagg. 27-30)

Ricostruzione dell'edificio - Casi clinici di condominio - Studio del Notariato sui beni condominiali - Divieto di recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato - Piscina condominiale e relativi problemi - Natura giuridica della chiostrina - Controversie condominiali al giudice di pace: rinvio di un anno - Ultimissime di giurisprudenza

Piacenza
19 Settembre 2026
ore 9,30-13,30
e 15-18

Sala Convegni
Banca di Piacenza
Via 1° Maggio, 37

36° CONVEGNO COORDINAMENTO LEGALI DELLA CONFEDILIZIA

con il patrocinio della



in collaborazione con



PER I PROPRIETARI

Affitto Casa NO stress?

Sei un proprietario e vuoi guadagnare dal tuo immobile in modo sicuro e conveniente?



Scansiona il QR code e scopri [affittocasa.info](https://www.confedilizia.it/affittocasa): il portale che ti aiuta a gestire ogni aspetto del tuo contratto di locazione

CHI SIAMO

La Confedilizia è l'organizzazione storica della proprietà immobiliare. Gli interessati possono avere ogni informazione sulla sua attività, oltre che sui problemi in genere della proprietà edilizia, dal mensile *Confedilizia notizie* e rivolgendosi alle sedi territoriali dell'organizzazione (oltre 200), presenti in tutti i capoluoghi di provincia e anche nei maggiori centri.

Presso le Associazioni aderenti alla Confederazione, i soci possono avere una qualificata e valida assistenza in materia di locazione per la stipula e la gestione dei contratti sia liberi che con agevolazioni fiscali (compresi i calcoli

di convenienza per la cedolare secca) nonché ogni consulenza (tributaria, catastale, condominiale, portierato, colf e badanti ecc.) e ogni altro utile servizio (attestazione di rispondenza del contratto di locazione all'Accordo territoriale, assistenza fiscale CAF, registrazione telematica contratti ecc.).

Tramite le Associazioni territoriali (che curano la tenuta dei Registri locali amministratori) gli amministratori condominiali possono iscriversi al Registro nazionale amministratori della Confedilizia-Coram nonché utilizzare il Servizio quesiti.

Presso le stesse Associazioni gli iscritti possono fruire gratuitamente del Servizio di visure catastali on-line, anche ipotecarie, e tutelarsi contro il rischio di morosità del proprio inquilino grazie al Servizio PerTe Garanzia Affitto, fornito in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Presso le Associazioni territoriali sono disponibili anche informazioni sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati Confedilizia/Cgil/Cisl/Uil e sul Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori domestici che la Confedilizia stipula tramite l'aderente Assindatcolf.

Maggiori informazioni presso le Associazioni territoriali di Confedilizia, i cui recapiti sono reperibili consultando il sito www.confedilizia.it

Confedilizia - Confederazione italiana proprietà edilizia - Via Borgognona, 47 - 00187 Roma - tel. **06.679.34.89** - mail segreteria@confedilizia.it